



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 351 DEL 18 maggio 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 18 maggio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 34

A) RECLAMI

Reclamo della Soc. BARI avverso l'ammenda di € 20.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Bari-Pescara del 29/4/06 – C.U. n. 334 del 2/5/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la sanzione della ammenda di € 20.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Bari-Pescara del 29/4/2006, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si eccepisce la falsa applicazione degli artt. 11, 13 e 16 del C.G.S., in quanto, per un verso, gli incidenti tra tifosi si sarebbero svolti fuori dallo stadio e, comunque, sarebbero stati estranei alla gara; per l'altro, la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente affittiva.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della Soc. Bari, durante lo svolgimento della gara, innanzitutto, hanno tentato di venire a contatto, con modalità e finalità aggressive, con i tifosi avversari, così da rendere necessario l'intervento delle Forze di polizia, le quali hanno dovuto esplodere alcuni lacrimogeni per bloccare i facinorosi, costringendo l'arbitro ad interrompere la gara per due minuti; in secondo luogo, hanno lanciato contro le Forze dell'ordine e i tifosi avversari bastoni, pietre, bengala e seggiolini divelti dalle gradinate; in terzo luogo, hanno fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco; in quarto luogo, in più occasioni, hanno acceso sugli spalti bengala e fumogeni.

La prospettazione difensiva secondo la quale gli incidenti si sarebbero svolti fuori dello stadio e, comunque, sarebbero stati estranei alla gara è in contrasto con quanto riportato - in modo oltretutto circostanziato - nella relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini. Di conseguenza, non risulta necessario alcun supplemento di indagine sul punto.

La quantificazione della sanzione appare equa e proporzionata, in considerazione della pericolosità anche potenziale dei comportamenti dei tifosi baresi, delle modalità e delle gravi conseguenze che essi hanno determinato (tra le altre, intervento delle Forze dell'Ordine e interruzione temporanea della gara), nonché della recidiva.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Luca FERRAMOSCA – tesserato Soc. Ternana: violazione art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 85 NOIF;

Soc. TERNANA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità diretta.

Il procedimento

Con provvedimento del 20/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luca Ferramosca, Presidente della Soc. Ternana, per violazione dell'art. 7, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Ternana per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si osserva che la trasmissione del prospetto RI è avvenuta nei termini di cui all'art. 85, punto III, lett. C, delle N.O.I.F., in quanto il bilancio è stato approvato soltanto in data 7/12/2005 (e non entro il termine del 30/9/2005 a causa di circostanze eccezionali) e che, comunque, il ritardo non è stato finalizzato al compimento di alcuna violazione. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dall'addebito contestato e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della inibizione per sei mesi per il Ferramosca e a quella della ammenda di € 10.000,00 per la Soc. Ternana.

È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva il comportamento di cui al deferimento è sanzionabile.

Dagli atti ufficiali risulta che la Soc. Ternana non ha fatto pervenire alla CO.VI.SO.C. il prospetto RI con l'indicazione del rapporto ricavi/indebitamento entro il termine previsto dall'art. 85, punto III A, delle N.O.I.F., cioè entro 45 giorni dalla fine di ciascun trimestre dell'esercizio (31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre).

Non risultano fondate né la prospettazione difensiva volta a richiamare le disposizioni di cui all'art. 85, punto III C, delle N.O.I.F., trattandosi di fattispecie diversa, né quella volta ad affermare la ordinatorietà del termine di 45 giorni, trattandosi di termine collegato alla irrogazione di una sanzione che, altrimenti, verrebbe vanificata laddove il soggetto destinatario potesse a suo piacimento non rispettarlo.

Il comportamento in questione integra la violazione dell'art. 7, comma 1, del C.G.S., secondo il quale la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi di giustizia sportiva e dalla CO.VI.SO.C., ovvero il fornire mendace, reticente o parziale risposta ai quesiti posti dagli stessi Organi, costituisce illecito.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Ferramosca, quale Presidente e rappresentante legale della Società, alla quale segue quella diretta della Società stessa.

Sanzioni eque, in considerazione di quanto sancito dall'art. 7, commi 2 e 7 e tenuto conto che la condotta non ha prodotto né vantaggi alla Società né pregiudizi per terzi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della inibizione per sei mesi a Luca Ferramosca e quella dell'ammenda di € 10.000,00 alla Soc. Ternana.

Sig. Daniele ADANI – tesserato Soc. Ascoli: violazione art. 27 comma 2 e 4 Statuto Federale

Con provvedimento del 28/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Daniele Adani, calciatore attualmente tesserato per la Soc. Ascoli, per violazione dell'art. 27, commi 2 e 4, del C.G.S.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l'incolpato ha fatto pervenire una istanza di rinvio, in quanto la convocazione per lo svolgimento del procedimento è stata fatta, a causa di un errore materiale, per il giorno 18/4/2005 e non per il giorno 18/5/2005, con l'effetto di non consentire una adeguata attività difensiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, in ordine alla richiesta di rinvio, si è rimesso alle decisioni della Commissione.

La Commissione, in accoglimento della richiesta, rinvia la trattazione al 14 giugno 2006, ore 9.

Sig. Antonio LANGELLA – tesserato Soc. Cagliari: violazione artt. 3 comma 1 e 4 commi 1 e 3 C.G.S.;

Soc. CAGLIARI: violazione art. 2 commi 4 e 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Cagliari-Juventus del 15/4/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 27/4/2006, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Antonio Langella, calciatore tesserato per la Soc. Cagliari, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 4, commi 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi

di informazione, giudizi lesivi della reputazione della classe arbitrale e degli Organi federali, nonché la Soc. Cagliari per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Langella ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che alle parole pronunciate sarebbe stato dato un significato diverso da quello reale, in quanto l'intervista di cinque minuti è stata riassunta in due righe. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dall'addebito contestato e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della dell'ammenda di € 3.000,00 per il Langella e di € 3.000,00 per la Soc. Cagliari.

È comparso altresì il difensore del Langella il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, sottolineando in particolare la buona fede del proprio assistito, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Langella riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "Gazzetta dello Sport" del 19/4/2006 sono censurabili.

L'affermazione fatta dall'incolpato ("ci vogliono far pagare quello che è successo con la Reggina") travalica il lecito diritto di critica, perché, senza alcun fondamento probatorio, tende ad insinuare dubbi sulla correttezza e sulla imparzialità del Direttore di gara e degli Organi della Giustizia Sportiva, sottintendendo l'esistenza di un disegno preordinato a danneggiare la Soc. Cagliari.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Langella, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per lo stesso, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione della ammenda di € 3.000,00 a Antonio Langella e di € 3.000,00 alla Soc. Cagliari.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 29 maggio 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 18 MAGGIO 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani